

REGOLAMENTO SANITARIO

Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art.1 – Struttura

Il settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica Federale;
- il Medico Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- i Medici Fiduciari Regionali;
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.

Tutti componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla F.A.S.I. e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art.2 – Commissione Medica Federale

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che può anche essere il Medico federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI e di un numero di membri compreso tra tre e nove, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo Sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico, essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della F.A.S.I.;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la F.A.S.I. nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive,

La Commissione Medica può avvalersi, per lo svolgimento dei suoi compiti, di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art.3 – Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali

Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra i medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati alla FMSI e resta in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Medico Federale:

- può essere componente e Presidente della Commissione Medica Federale;
- partecipa alle riunioni della Commissione Medica Federale in relazione a problematiche pertinenti;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici addetti alle Squadre Nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle Squadre Nazionali;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla F.A.S.I. ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;
I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*:

- effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art.4 – Medici Fiduciari regionali ***

Per l'organizzazione del servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, nomina, per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale, specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale socio Ordinario.

Il Medico Fiduciario Regionale:

- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
- fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;

- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene i rapporti con i Medici Sociali della Regione.

***** (La previsione del Medico Fiduciario regionale è rimessa alla discrezionalità della F.A.S.I.).**

Art.5 – Medici Sociali

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport (specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale socio Ordinario in caso di Federazioni che praticano discipline a livello professionistico).

Il *Medico Sociale*, in particolare:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle Leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società

Art.6 – Settore Parasanitario

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal Medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale e dal Medico Societario per le attività societarie.

Art.7 – Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla F.A.S.I., nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art.8 – Adempimenti dei tesserati

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana sono da considerarsi agonisti i tesserati in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed aventi da anni 14 di età compiuti nell'anno solare fino ai tesserati in regola con il tesseramento per l'anno in corso aventi anni 50 compiuti nell'anno solare.

Gli agonisti – per prendere parte alle competizioni federali - devono sottoporsi annualmente ai seguenti accertamenti medici operati da struttura sanitaria riconosciuta e denominati per brevità “Certificato medico per la pratica agonistica dell’Arrampicata Sportiva di tipo “B” “:

- Visita medica generale;
- Esame completo urine;
- Spirometria;
- Elettrocardiogramma a riposo;
- Elettrocardiogramma dopo sforzo.

Gli agonisti in età compresa tra i 40 e i 50 anni, oltre agli accertamenti indicati al comma precedente devono anche sottoporsi al seguente ulteriore esame:

- TEST DA SFORZO MASSIMALE ANNUALE.

Il Presidente della Società Sportiva attesta, all’atto del tesseramento, che l’atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

Norma transitoria

In considerazione della numerosità degli impegni agonistici cui partecipano le Squadre Nazionali e pertanto della necessità di un adeguato numero di Medici Specialisti in Medicina dello Sport disponibili a ricoprire l’incarico di Medico Addetto alle Squadre nazionali, si ritiene sia necessario un congruo periodo per raggiungere l’obiettivo di cui all’art.3.

Pertanto, al fine di garantire comunque l’assistenza sanitaria agli Atleti, la FASI può, entro il prossimo quadriennio olimpico, nominare, in qualità di Medici Addetti alle Squadre nazionali, anche Medici non in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport, purché iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana.